



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di
Reggio Emilia



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di
Reggio Emilia



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di
Reggio Emilia

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA
rappresentata dalla Dott.ssa Donatella **PIERLEONI**, Direttore Provinciale

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
rappresentata dal Dott. Calogero Gaetano **PACI**, Procuratore della Repubblica

GUARDIA DI FINANZA – COMANDO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
rappresentata dal Col. t.ST Filippo Ivan **BIXIO**, Comandante Provinciale di Reggio Emilia

Premesso che

- la Procura della Repubblica di Reggio Emilia la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia e la Guardia di Finanza di Reggio Emilia, nell'ambito della propria attività istituzionale, dialogano e collaborano predisponendo reciproche comunicazioni e segnalazioni riguardanti illeciti tributari aventi rilevanza penale;
- è interesse comune intensificare, razionalizzare e disciplinare tale collaborazione tra Autorità Giudiziaria, Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza al fine di ottimizzare i flussi informativi riguardanti fattispecie interessate dalla presenza di reati in materia tributaria che innescano distinti procedimenti sia di natura penale che tributaria, nelle sue fasi di verifica fiscale e successivo accertamento;
- nonostante le peculiarità dei due procedimenti, che perseguono in modo indipendente differenti finalità applicando autonomi e diversi regimi probatori, è di fondamentale importanza concordare le modalità operative più idonee a gestire, in modo organico, i rapporti tra gli attori del presente accordo, anche attraverso direttive, istruzioni e incontri operativi, finalizzate alla più proficua collaborazione nelle varie fasi delle procedure di verifica fiscale, accertamento dei tributi (anche attraverso l'eventuale attivazione delle speciali procedure conciliative o di adesione) e accertamento delle responsabilità penali concernenti reati in materia tributaria.

Calogero Gaetano Paci
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Calogero Gaetano PACI



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di
Reggio Emilia



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di
Reggio Emilia



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di
Reggio Emilia

Considerato che

- l'applicazione della normativa di cui all' art. 12 *bis*, del D.lgs. n. 74/2000 introdotto dal D.lgs. 158/2015 avente ad oggetto la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo e del profitto del reato per i reati tributari previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 rende necessaria una costante armonizzazione degli interventi in sede cautelare penale con le eventuali procedure di definizione dell'obbligazione tributaria, tenuto conto che l'indebito profitto suscettibile di sequestro coincide con l'entità dell'imposta evasa;
- l'esigenza in premessa è stata avvertita fin dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 10 marzo 2000, n. 74, recante "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto*", dal Comando Generale della Guardia di Finanza, con circolare n. 114000 in data 30 aprile 1996 e dal Ministero delle Finanze, con circolare n. 154/E del 4 agosto 2000;
- la stessa esigenza è stata rimarcata dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 51554 del 31 marzo 2011, concernente "rapporti tra le strutture operative dell'Agenzia delle Entrate e gli Uffici del Pubblico Ministero", recante disposizioni uniformi riguardo al ruolo degli uffici finanziari in campo penale;
- con circolare n. 32/E del 3 agosto 2012, recante "*Disposizioni in materia di indeducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo*", l'Agenzia delle Entrate ha promosso la definizione da parte delle Direzioni regionali di idonee forme di collaborazione con le Procure della Repubblica dei territori di competenza al fine di realizzare un effettivo coordinamento tra Autorità giudiziaria e Amministrazione finanziaria per l'applicazione dell'art. 14, comma 4 bis della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;
- l'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che "*i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite dalle leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli*" e l'art. 33 del medesimo decreto dispone che la Guardia di Finanza "*inoltre, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329, del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti dalle altre Forze di polizia nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria*";



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di
Reggio Emilia



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di
Reggio Emilia



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di
Reggio Emilia

- l'art. 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prescrive che *"la Guardia di Finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali, e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti e ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria"*;
- per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Agenzia delle Entrate, quale ente cui è affidata la tutela dell'interesse al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, deve essere considerata parte offesa nei reati tributari e come tale, nei procedimenti penali, può esercitare i diritti e le facoltà di cui all'articolo 90 c.p.p.;
- il personale dell'Agenzia è sprovvisto della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, talché tale attività resta di esclusiva competenza della Guardia di Finanza e degli altri organismi di polizia giudiziaria;
- il D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, procedendo ad una revisione del sistema sanzionatorio penal-tributario, ha introdotto numerose modifiche al D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, entrate in vigore in data 22 ottobre 2015;
- le modifiche del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, in generale, hanno previsto:
 - a) il rafforzamento del presidio penale per le condotte più gravi ed insidiose, con l'ampliamento dell'ambito di applicazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e la previsione di pene più severe per l'occultamento o la distruzione di documenti contabili e l'indebita compensazione di crediti inesistenti;
 - b) l'innalzamento delle soglie di punibilità per i reati di omesso versamento delle ritenute e dell'IVA, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione;
 - c) la revisione della disciplina della dichiarazione infedele, escludendo la rilevanza penale delle valutazioni e delle classificazioni relative ad elementi esistenti;
 - d) l'inserimento, nel D.lgs. 74/2000, dell'art. 12bis, titolato "Confisca", il quale dispone, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dal menzionato D.Lgs. 74/2000, la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente, di cui il reo ne abbia la disponibilità;



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di
Reggio Emilia



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di
Reggio Emilia



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di
Reggio Emilia

- e) nuove cause di non punibilità, disciplinate all'art. 13, titolato "*Causa di non punibilità - pagamento del debito tributario*", per i reati non connotati da fraudolenza, in caso di integrale pagamento del debito tributario, comprese sanzioni ed interessi, entro determinati termini. La norma prevede che i delitti in tema di versamento di cui agli artt. 10bis, 10ter e 10quater, comma 1, non sono punibili se il debito tributario è stato integralmente estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito di speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento, nonché del ravvedimento operoso. I reati di cui agli artt. 4 e 5 non sono punibili se il debito tributario è stato estinto mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali;
- f) una nuova circostanza aggravante, contemplata all'art. 13bis, se il reato è stato commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale, esercitata da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario;
- l'art. 39, comma 1, lett. q) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", convertito in legge con modifiche tramite legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019, ha introdotto ulteriori modifiche al D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevedendo un generalizzato inasprimento delle sanzioni penali per i delitti contemplati nel citato decreto, nonché l'introduzione dell'art. 12ter, titolato "*Casi particolari di confisca*", il quale prevede che nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti previsti dal D.lgs. 74/2000, di cui agli artt. 2 (*dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*), 3 (*dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*), 8 (*emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*), e 11, commi 1 e 2 (*sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte*), si applica l'articolo 240bis del codice penale, quando determinati elementi, specificatamente indicati all'art. 12ter, siano superiori alle soglie ivi previste;
- l'art. 39, comma 1, lett. q-bis) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con la legge n. 157 del 19 dicembre 2019 ha esteso la causa di non punibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 13 del d.lgs. 74/2000 agli artt. 2 e 3;
- l'art. 23 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, con cui è stata disciplinata una causa speciale di non punibilità per i reati tributari di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000;



**Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di
Reggio Emilia**



**Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di
Reggio Emilia**



**Guardia di Finanza
Comando Provinciale di
Reggio Emilia**

Visti

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante *“Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”*;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante *“Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*, e, in particolare, gli articoli 2 e 3;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*“regolamento generale sulla protezione dei dati”*);
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*, e, in particolare, gli articoli 6, 13, 15 e 23;
- il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di
Reggio Emilia



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di
Reggio Emilia



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di
Reggio Emilia

Art. 1 **(Finalità)**

1. Obiettivo del presente accordo di collaborazione è il miglioramento dell'efficacia complessiva, garantendone la tempestività, dell'azione di contrasto all'evasione fiscale e ai reati tributari in materia d'imposte sui redditi e IVA previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.
2. Le finalità di cui sopra devono essere realizzate attraverso:
 - la semplificazione dei processi di comunicazione, anche mediante ricorso a procedure informatizzate;
 - la completezza delle informazioni contenute nella notizia di reato, le quali devono contenere informazioni puntuali e dettagliate, utili ad individuare la fattispecie penalmente rilevante, fornendo elementi e riscontri necessari a provare la sussistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato segnalato;
 - il costante e tempestivo aggiornamento delle informazioni in caso di sopravvenute circostanze che rendano necessario integrare le notizie di reato in materia tributaria;
 - la comunicazione degli sviluppi e degli esiti dei procedimenti penali per reati tributari, nonché per reati che implicino "proventi da reato" imponibili o "spese e costi" non deducibili, riconducibili alle disposizioni dell'art. 14, commi 4) e 4bis), della Legge 24 dicembre 1993, n. 537;
 - la creazione di una rete di referenti, per agevolare e semplificare le comunicazioni e le relazioni tra gli Enti interessati dal presente Accordo.

Art. 2 **(Comunicazioni)**

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 1, la Procura della Repubblica, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, allo scopo di favorire il flusso di notizie e documenti di reciproco interesse, secondo modalità adeguate al grado di riservatezza delle informazioni, si serviranno preferibilmente di sistemi telematici per le comunicazioni formali, utilizzando le seguenti caselle di posta elettronica:
 - Procura della Repubblica: prot.procura.reggioemilia@giustiziacert.it
 - Agenzia delle Entrate: dp.ReggioEmilia@agenziaentrate.it
 - Guardia di Finanza: re0500000p@pec.gdf.it



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di
Reggio Emilia



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di
Reggio Emilia



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di
Reggio Emilia

I referenti per tale attività sono:

- per la Procura della Repubblica: **Dott. Francesco Rivabella**
francesco.rivabella@giustizia.it
- per l'Agenzia delle Entrate: **Maurizio Maria Osvaldo Mellia**
MaurizioMariaOsvaldo.Mellia@agenziaentrate.it
- per la Guardia di Finanza: **Magg. Francesco Feola**
Feola.Francesco@gdf.it

2. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza trasmettono le notizie di reato ed i relativi seguiti, sia in cartaceo che a mezzo portale n.d.r., anche utilizzando eventuali *fac-simili* concordati tra gli enti firmatari del presente accordo.
3. Tutte le comunicazioni successive alla prima notizia di reato devono riportare il numero del procedimento, il magistrato assegnatario ed il protocollo della prima segnalazione trasmessa a mezzo del portale.

Art. 3

(Coordinamento tecnico-operativo tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza)

1. L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e il Reparto della Guardia di Finanza, in caso di fattispecie connotate da obiettiva e particolare complessità o che presentino significative problematiche interpretative, procedono, in costanza delle rispettive disposizioni interne, a preliminari confronti tecnico-operativi.
2. In caso di divergenze interpretative, ove la fattispecie esaminata presenti implicazioni tali da poter determinare l'avvio di un procedimento penale e non sussistano ragioni di riservatezza, i rispettivi punti di vista saranno rappresentati, congiuntamente, al Pubblico Ministero competente.

Art. 4

(Notizie di reato provenienti dalla Guardia di Finanza)

1. Se dalle attività ispettive amministrative di carattere tributario, condotte dalla Guardia di Finanza, emergono ipotesi di reato previste dal D.lgs. 74/2000, i Reparti operanti, nell'informare la Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 347 c.p.p. e seguendo le modalità di rito, comunicano all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per l'accertamento dei tributi dovuti ed indicano:
 - i beni mobili e immobili intestati al contribuente;
 - l'eventuale esistenza di indizi di interposizione fittizia nella gestione dell'attività di impresa;



**Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di
Reggio Emilia**



**Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di
Reggio Emilia**



**Guardia di Finanza
Comando Provinciale di
Reggio Emilia**

- l'eventuale esistenza di indizi di intestazione fittizia di disponibilità finanziarie, beni mobili o immobili.
- 2. La Guardia di Finanza, in calce alla notizia di reato, formula richiesta di nulla osta (in deroga all'art. 329 c.p.p.) per l'invio dei Processi Verbali di constatazione all'Agenzia delle Entrate, al fine di avviare l'attività di accertamento finalizzata alla quantificazione dell'imposta evasa, dato determinante per le successive scelte processuali.
- 3. Nella trasmissione dei verbali di cui al precedente punto 2), la Guardia di Finanza indica il numero del procedimento penale che l'Agenzia delle Entrate deve richiamare in tutte le comunicazioni successive concernenti il medesimo procedimento, al fine di consentirne l'immediata identificazione, evitando dispersioni o duplicazioni.
- 4. L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente per l'accertamento, esamina il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza avente riflessi penali, con ogni consentita priorità, tenuto conto dei vincoli di capacità operativa e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
- 5. Per le posizioni caratterizzate da una significativa rilevanza e/o complessità, l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, comunica in via informale e preventiva le valutazioni effettuate e le determinazioni assunte, ove le stesse si discostino dalle valutazioni effettuate dalla Guardia di Finanza.
- 6. L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, facendo seguito alla comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza, comunica al Pubblico Ministero titolare del procedimento penale, gli esiti dell'attività di accertamento, compresa l'eventuale definizione degli atti con versamento degli importi dovuti, allegando i relativi atti impositivi.
- 7. L'esecuzione di misure cautelari reali, disposte per i reati tributari previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è comunicata per iscritto dal Reparto della Guardia di Finanza procedente all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, in qualità di parte offesa ai sensi dell'art. 90 c.p.p.

Art. 5

(Denunce provenienti dall'Agenzia delle Entrate)

1. Nei casi di attività ispettive a carattere tributario, condotte dall'Agenzia delle Entrate, a seguito delle quali siano individuate ipotesi di reato previste dal D.Lgs. n. 74/2000, l'ufficio operante inoltra, senza ritardo, denuncia alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 331, commi 1 e 2 c.p.p.



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di
Reggio Emilia



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di
Reggio Emilia



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di
Reggio Emilia

Nella notizia di reato l'Agenzia deve indicare:

- i beni mobili e immobili intestati al contribuente;
- l'eventuale esistenza di indizi di interposizione fittizia nella gestione dell'attività di impresa;
- l'eventuale esistenza di indizi di interposizione fittizia nella proprietà di disponibilità finanziarie, beni mobili o immobili;

al fine di permettere alla Procura della Repubblica di assumere le valutazioni in ordine ad ipotesi di sequestro preventivo ai fini di una confisca anche per equivalente ex art. 12-bis del D.lgs. 74/2000.

2. L' Agenzia delle Entrate, qualora emetta nei confronti dello stesso contribuente avvisi di accertamento con riflessi di natura penale per più annualità, inoltra un'unica denuncia.

Art. 6

(Proventi derivanti da attività illecita)

1. Nel caso in cui la Procura della Repubblica venga a conoscenza dell'avvenuto conseguimento di proventi o vantaggi illeciti a seguito di autonoma acquisizione, ovvero di denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, i cui elementi probatori siano già definiti nella loro essenzialità, per i quali cioè non si rendano necessarie ulteriori attività istruttorie per determinarne la qualificazione e/o quantificazione, la stessa Autorità inquirente ne dà immediata notizia - salve eccezionali esigenze connesse al segreto della indagini - all'Agenzia delle Entrate affinché proceda al conseguente accertamento delle imposte dovute.

Art. 7

(Indeducibilità dei costi da reato)

1. Il Pubblico Ministero comunica, con le modalità di cui all'art.2, all'Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza, l'esercizio dell'azione penale per delitti non colposi nei casi in cui risulti l'esistenza di costi o spese relative a beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di condotte delittuose, ai fini del disconoscimento della loro deducibilità fiscale, prevista dall'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, nonché per ogni altro delitto in riferimento al quale il P.M. titolare del fascicolo ravvisi l'opportunità di interessare la stessa Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza.
2. Nel caso in cui sia interessata l'Agenzia delle entrate, la stessa procede ad avviare l'attività accertativa finalizzata al disconoscimento della deducibilità dei costi e delle spese di cui al punto precedente.



**Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di
Reggio Emilia**



**Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di
Reggio Emilia**



**Guardia di Finanza
Comando Provinciale di
Reggio Emilia**

3. Nel caso in cui sia interessata la Guardia di Finanza, la stessa procede ad avviare l'attività di indagine e approfondimento, finalizzata alla constatazione dell'indebita deduzione dei costi di cui al punto 1). Gli esiti dell'attività di indagine è comunicata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente al fine di avviare la successiva fase accertativa.

Art. 8

(Richieste di notizie sullo stato dei procedimenti)

1. Le richieste di notizie sullo stato dei procedimenti seguono le regole ordinarie e sono inoltrate con le modalità di cui all' art. 2.
2. L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate formula richiesta di avviso ex art. 408 c.p.p. solamente per i casi di particolare rilevanza e contestualmente alla trasmissione della notizia di reato.

Art. 9

(Vicende modificative e/o estintive dei debiti tributari relativi a fatti costituenti reato tributario)

1. L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate comunica alla Procura della Repubblica l'avvenuta definizione, in via agevolata o meno, della pretesa impositiva – con specifica indicazione delle modalità di pagamento – al fine di valutare le cause di non punibilità previste dall'art. 13 D.lgs. 74 del 2000 e le circostanze attenuanti contemplate dal successivo art. 13 *bis*.
2. L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate comunica alla Procura della Repubblica e, per conoscenza, alla Guardia di Finanza, l'avvenuto soddisfacimento della pretesa erariale. In tale circostanza, alla luce delle intervenute cause di estinzione del reato, l'Autorità Giudiziaria valuta i presupposti per disporre la restituzione di quanto eventualmente sequestrato, tramite delega alla Guardia di Finanza.

Art. 10

(Obbligo di segreto e di riservatezza)

1. Sono adottate tutte le iniziative volte a garantire la riservatezza e la segretezza delle notizie e degli atti ricevuti, nonché il segreto d'indagine di cui all'articolo 329 c.p.p. ..
2. Le parti adottano misure tecniche e organizzative nonché modalità adeguate a garantire e dimostrare la conformità dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del presente accordo di collaborazione rispetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. n. 196 del 2003 (come modificato dal d.lgs. 101 del 2018), del d.lgs. n. 51 del 2018 e del D.P.R. n. 15 del 2018. Con riferimento ai dati personali acquisiti e trattati, le Parti



**Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di
Reggio Emilia**



**Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di
Reggio Emilia**



**Guardia di Finanza
Comando Provinciale di
Reggio Emilia**

operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità istituzionali, potendo comunicarli a terze parti laddove previsto dalla legge.

L'interscambio informativo previsto dal presente accordo è improntato al rispetto dei principi sanciti dalla predetta normativa, con particolare riguardo a quelli di liceità del trattamento, correttezza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, tracciabilità, limitazione della conservazione, integrità e sicurezza, ed è svolto mediante modalità di trasmissione idonee ad assicurare la protezione dei dati personali.

Art. 11 (Verifiche)

1. La Procura della Repubblica, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia verificano annualmente lo stato di applicazione del presente protocollo d'intesa e il corretto funzionamento dei flussi informativi previsti.

Art. 12 (Integrazioni e modifiche)

1. Il presente protocollo potrà essere integrato o modificato di comune accordo tra le parti firmatarie anche in relazione all'approvazione di nuove norme, all'introduzione di nuove tecnologie o per far fronte ad eventuali difficoltà che potranno emergere nel corso dell'esecuzione dell'accordo di collaborazione.

Reggio Emilia 6 marzo 2024

Per la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Reggio Emilia
Il Procuratore della Repubblica
Dott. Calogero Gaetano Paci

Per l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Emilia
Il Direttore Provinciale
Dott.ssa Donatella Pierleoni

Per il Comando Provinciale
Guardia di Finanza
Il Comandante Provinciale
Col.t.ST Filippo Ivan Bixio